




**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231 / 2001
PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG
Rev. 1 del 14/12/2023
Pag. Pag. 1 di 24

**MODELLO ORGANIZZATIVO
secondo il D.lgs. 231/2001**

- PARTE GENERALE -

Rev.	Del	Note sulla revisione	Assemblea dei soci
0	13/01/2023	Prima Emissione: Verbale del 20/01/23 per approvazione	
1	14/12/2023	Aggiornamento al Dlgs 24/2023	

Sommario

1. PREMessa	3
2. IL DECRETO LEGISLATIVO	3
2.1. FATTISPECIE DI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	4
2.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO N. 231/2001	12
2.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO	14
3.1. Obiettivi	14
3.2. PRINCIPI FONDAMENTALI	14
3.3. METODOLOGIA	15
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	16
4.1. Ruolo e composizione	16
4.2. Riservatezza	16
4.3. Composizione, funzionamento nomina e durata	17
4.4. Requisiti professionali e PERSONALI, cause di ineleggibilità	17
4.5. Compiti e poteri	18
4.6. Flussi informativi	19
4.7. Reporting dell'organismo di vigilanza verso il vertice aziendale	20
4.8. Retribuzione dei componenti dell'organismo di vigilanza	20
5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20
6. AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE c.d. WHISTEBLOWER (E NON SOLO) E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 231/2001 E D. LGS 24/2023)	21
7. PRESENTAZIONE DI PROMO SISTEMI S.R.L.	23
8. DEFINIZIONI	24

1. PREMESSA

La presente Parte generale si applica alla Società Promo Sistemi s.r.l. (di seguito indicata anche solo come Promo) che ha adottato un Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti).

Il Modello organizzativo si compone di:

MO - PARTE GENERALE, cui sono allegati Codice Etico e Sistema Disciplinare.

MO – PARTE SPECIALE

La data e la revisione del MO - Parte speciale è autonoma rispetto al MO – Parte generale.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Con tale Decreto, l'Italia ha adeguato il proprio ordinamento in tema di responsabilità (amministrativa) delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali aveva da tempo aderito (es. Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri).

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità di tipo penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (soggetti in posizione apicale);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel punto precedente (soggetti in posizione subordinata).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

La ratio della normativa in questione è sostanzialmente quella di coinvolgere nella repressione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e della confisca.

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, applicabili anche quali misure cautelari, quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I presupposti affinché una società possa incorrere in tale responsabilità, e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dallo stesso decreto, sussistono qualora il reato:

- ◆ sia commesso da un soggetto che riveste posizione apicale all'interno dell'azienda o da un suo sottoposto e sia fra quelli previsti dalla parte speciale del decreto;
- ◆ sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società;
- ◆ costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una colpa di organizzazione (intendendosi con tale termine la colpa organizzativa consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

Da ciò deriva che non è configurabile una responsabilità della Società ove la persona fisica, che ha commesso il reato, abbia agito a vantaggio o nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero nell'ipotesi in cui all'organizzazione non sia imputabile alcuna colpa organizzativa.

Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti apicali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti subordinati, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 231, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che in ogni caso è esclusa se prova che, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi.

2.1. FATTISPECIE DI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Precisiamo sin da ora che la responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati, detti "**reati-presupposto**", consumati o anche solo tentati, espressamente previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto Legislativo n. 231.

Ne riportiamo di seguito un elenco aggiornato ed esteso con i più importanti tra questi reati, per favorire una prima comprensione dell'ampiezza dei reati interessati dal D. Lgs. n. 231/2001, degli interessi tutelati e delle condotte previste dai questi reati.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. n.38/2017]**
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018]
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018]**
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
- 13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]**
- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]
- 15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
 - Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- 20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)
- 21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]**
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]
- 22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- 23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- 24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]**
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)
- 25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- 26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- 27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Dobbiamo infine ricordare la disciplina del **Whistleblowing**, che sarà oggetto di un approfondimento specifico.

La disciplina del Whistleblowing, (che sarà oggetto di un approfondimento specifico, vedi parag. 6) è stata modificata dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che dà "attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" e che prevede l'abrogazione dell'Art. 54-bis del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"; dei commi 2-ter e 2-quater dell'Art. 6 del D.lgs. 231/01 "Adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni" e dell'Art. 3 della legge n.179 del 30 novembre 2017 "Nozione di giusta causa di rivelazione della notizia riservata".

2.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO N. 231/2001

Più nello specifico, **le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale**, all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso, sono in linea generale, le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie**: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- **sanzioni interdittive**: esse vanno dall'interdizione all'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi, al divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono inoltre previste la **confisca del prezzo o del profitto** (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la **pubblicazione della sentenza**.

- L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti apicali o sottoposti, a condizione che:
- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*);
 - l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi.

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato prima della commissione dell'illecito, potrebbe permettere di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento integrale del danno, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o l'essersi efficacemente adoperato in tale senso, la messa a disposizione del profitto, l'eliminazione delle carenze organizzative, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

2.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Il Sistema Disciplinare previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, come abbiamo visto vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato **modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati**.

Il modello per costituire un'efficace esimente deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure dei modelli;
- prevedere verifiche periodiche.

Il modello organizzativo si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso, curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista per l'adozione del modello organizzativo.

L'efficacia esimente del Modello in caso di reato commesso da persone in posizione apicale è sottoposta alla condizione che l'Ente dimostri che (art. 6 D.lgs. 231/2001):

- a) **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il **compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli** di curare il loro aggiornamento è **stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione**;
- d) **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo**.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 si preoccupa di definire anche i **requisiti per considerare efficace** l'attuazione dei Modelli Organizzativi. Precisamente:

- **una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello**, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- **un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.**

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1. OBIETTIVI

L'**obiettivo** che Promo Sistemi s.r.l. intende perseguire adottando il Modello Organizzativo è **quello di prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi ed attività dell'Azienda**, mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il proprio sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati di cui allo stesso decreto 231/2001. L'adozione del Modello e di un Codice Etico è stata ispirata dalla convinzione che essi siano un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

Pertanto, i principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito e dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, nei Docenti, nei Consulenti, nei collaboratori, nei Fornitori e nei Partner, che operano per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società.

3.2. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Modello può definirsi come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, definiti e connessi al sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello pertanto:

- ❖ individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❖ prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ❖ prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ❖ introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

- ❖ prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

3.3. METODOLOGIA

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da un'attività preliminare suddivisa in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è proceduto alla predisposizione del presente Modello, precisando che la metodologia applicata per la realizzazione del Modello Organizzativo della società ha come fondamento l'obiettivo di creare un Sistema di Gestione "integrato" del rischio unico che si interfacci con i sistemi esistenti (es. Sistema Gestione Qualità).

Fase 1: identificazione dei processi

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata sviluppata sia attraverso una serie di interviste con le Funzioni aziendali interessate e con l'Amministratore Unico, sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale quale, ad esempio:

- procedure del Sistema Gestione Qualità;
- contratti con consulenti esterni;
- principale documentazione societaria di riferimento (Statuto, Procure e verbali dell'Amministratore Unico etc.)
- documentazione relativa all'attività commerciale;
- documenti riferiti al trattamento dei dati informatici;
- documenti riferiti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fase 2: Analisi dei rischi e realizzazione di un sistema di prevenzione e controllo

I risultati di tale attività sono dettagliati nella sezione descrittiva del Modello Organizzativo che comprende sia l' "**Analisi dei Rischi**" che le azioni previste per evitare la commissione del reato di volta in volta descritto. Nelle schede relative alle macro tipologie di reato sono stati inseriti:

- I processi aziendali definiti a rischio, in base all'analisi effettuata;
- Le aree e le attività a rischio;
- Le procedure con le metodologie di prevenzione e controllo attuate al fine di evitare il verificarsi del rischio;

Il Modello Organizzativo pertanto, è composto dalla seguente documentazione:

- **Codice Etico**

In esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari anche in accordo con i principi ispiratori della azienda.

Il Codice Etico adottato è approvato dall'Assemblea dei soci.

- **Sistema di controllo interno**

È l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti da modalità operative codificate e da comportamenti adottati dai vertici fino alla base dell'organizzazione. Elemento costitutivo del sistema di controllo è anche il **Sistema Disciplinare** che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

• **Procedure/ Protocolli di gestione, prevenzione e controllo**

Introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Sono lo sviluppo operativo di quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Tali linee di condotta prevedono schemi di controllo interno che sono stati elaborati per tutti i processi operativi. A supporto delle regole sono stati identificati indicatori di processo al fine di tenere sotto controllo il trend dei processi aziendali più significativi.

La mappatura dei processi è utilizzata anche per valutare i possibili reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione.

La metodologia di controllo interno è stata elaborata in considerazione della:

1. separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
2. oggettività delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali per i documenti di acquisto o nella scelta dei fornitori), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse.

A fronte della violazione delle regole interne previste per la prevenzione dei reati è previsto un sistema disciplinare, in linea con le indicazioni contenute nei CCNL di riferimento.

L'azione di miglioramento spetta all'Organismo di Vigilanza il quale individua, sulla base della situazione riscontrata (controlli e normative di riferimento in relazione ai Processi Sensibili) e dei contenuti del **D.lgs. 231/01 le attività di evoluzione del Sistema di Controllo Interno** (processi e procedure).

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. RUOLO E COMPOSIZIONE

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il "*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento*".

L'OdV di Promo Sistemi s.r.l. ha struttura monocratica con competenza in materia di Sistemi di Gestione Integrati Sicurezza, Qualità e Ambiente e Modelli organizzativi 231 e coincide con la persona del socio e Amministratore Unico di Promo Sistemi. Ai sensi dell'art 6 comma 4 del D.lgs. 231/2001, negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'Organo Dirigente.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza delegare a professionisti esterni con competenze specifiche la realizzazione di attività necessarie per il corretto espletamento della funzione di OdV, ad esempio, audit interni.

4.2. RISERVATEZZA

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio della sua Funzione.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Reg. Unione Europea 679/1016 (GDPR) L'OdV avrà come principale referente l'Assemblea dei soci alla quale dovrà riferire l'eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello Organizzativo.

Si precisa inoltre, che ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo) il cui accesso è consentito solo all'OdV.

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

4.3. COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO NOMINA E DURATA

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'iniziativa di controllo deve essere svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di ogni componente della società. Tali requisiti si possono ottenere, tra l'altro, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di reporting all'Assemblea dei soci.

- **Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Continuità di azione**

L'OdV deve, al fine di garantire una efficace e costante attuazione del M.O.:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'OdV viene nominato con verbale di nomina dell'assemblea dei soci.

Con il medesimo l'assemblea dei soci determina le risorse umane ed eventualmente il materiale (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

L'O.d.V. dovrà inoltre, possedere provata esperienza in modo da rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, nonché in possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

L'OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Assemblea dei soci. L'Organismo sarà rieleggibile e in caso di scadenza continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo OdV. L'Organismo di vigilanza può essere revocato solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza del componente dell'OdV, l'assemblea dei soci, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del nuovo OdV. Il nuovo OdV avrà durata triennale.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società.

4.4. REQUISITI PROFESSIONALI E PERSONALI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Possono essere nominati membri dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità.

Il componente deve, infatti, essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b) l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte;
- f) violazione degli obblighi di riservatezza a suo carico;
- g) grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- h) l'assenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.lgs. 385/1993.

4.5. COMPITI E POTERI

All'OdV è, pertanto, affidato il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- b) adottare ogni provvedimento affinché l'Assemblea dei soci, aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- c) verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- d) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative;
- e) effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale,
- f) svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- g) sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare all'assemblea dei soci, che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individua le azioni correttive da intraprendere;
- h) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
 - ❖ per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
 - ❖ per tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - ❖ per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - ❖ affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace;
- g) coordinarsi con La Funzione aziendale deputata a valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultima per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare nonché indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

- h) promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello;
- i) vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite al fine di garantire l'efficacia del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello, ma anche, e necessariamente, nel rispetto dell'esigenza di monitorare costantemente lo stato di attuazione e l'effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- I. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa patologica condizione.
- II. qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso che, pertanto, risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento da parte dell'assemblea dei soci. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminabili, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento medesimo.

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso alle persone ed a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili e la documentazione da questi predisposta.

4.6. FLUSSI INFORMATIVI

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello" che possono essere comunicati mediante incontro diretto con l'OdV (e verbalizzati in un apposito verbale di riunione) e/o a mezzo email dedicata (procopio159@gmail.com).

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, immediatamente o su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, senza ritardo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ed a iniziative verso altri soggetti contemplati dal sistema disciplinare nonché ad eventuali sanzioni irrogate o a provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, qualora essi siano legati alla commissione di reati presupposto o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello o dei principi del Codice Etico.

Le informazioni, report o relazioni previsti dal MOG relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate e recuperabili nel tempo dall'OdV che li conserverà in apposito archivio (informativo o cartaceo).

4.7. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE

Annualmente l'OdV presenterà all'Assemblea dei soci una relazione scritta che evidenzia:

- l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli
- l'attività prevista nell'arco dell'anno successivo;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

L'OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto, all'assemblea dei soci in merito alle proprie attività e segnatamente:

- a. comunicare periodicamente con cadenza almeno annuale, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;
- b. relazionare periodicamente in merito all'attuazione del Modello, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure indicate nell'analisi dei rischi;
- c. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività, ovvero comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, precisando che in tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- d. relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni del Modello,
- e. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali.

Gli eventuali incontri tra l'OdV e l'assemblea dei soci, dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso.

4.8. RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'assemblea dei soci potrà riconoscere emolumenti all'OdV.

5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Promo Sistemi s.r.l. in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili. Tale piano è gestito dall'assemblea dei soci che si coordina con l'Organo di Vigilanza e Controllo.

In particolare:

per quanto attiene alla comunicazione, è previsto che il MOG - Parte generale sia consegnato, unitamente al Codice Etico e al Sistema disciplinare, ai dipendenti della società, ai collaboratori, ai tirocinanti, stagisti e somministrati; gli stessi documenti saranno inoltre affissi in un luogo accessibile a tutti.

Per tutti i Destinatari, Codice Etico e Modello Organizzativo "Parte generale" saranno pubblicati nel sito internet di Promo Sistemi S.r.l. (www.promosistemi.com)

Per quanto rigu

arda la formazione, viene prevista una specifica attività di formazione riguardante:

- le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti,
- le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello,
- le aree a rischio individuate nel modello e le procedure/regole di comportamento ad esso riferibili.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa si concretizza normalmente in corsi da tenersi in aula nella distribuzione e disamina delle procedure di riferimento. In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio" così come individuate nella Parte Speciale sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi strumentali. L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la redazione di Verbali di riunione.

* * *

Specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

6. AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE c.d. WHISTEBLOWER (E NON SOLO) E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 231/2001 E D. LGS 24/2023)

Ogni Destinatario del Codice Etico, in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti, ha l'obbligo di segnalare qualsiasi violazione (comportamenti, atti e/o omissioni) o sospetto di violazione, del diritto nazionale o del diritto dell'Unione Europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità della società che consista in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione e di gestione previsto da Promo sistemi s.r.l.; atti e/o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; gli atti e/o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea; illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (contratti pubblici, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);

Scopo della disciplina sul c.d. "Whistleblowing" è quello di tutelare, da atti ritorsivi o discriminatori, le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, delle normative nazionali e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il gestore delle segnalazioni, ai sensi del Dlgs 24/2023, è l'unico soggetto legittimato a ricevere e gestire le segnalazioni whistleblowing presentate a Promo. Egli rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

La segnalazione può riguardare le violazioni di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo: antecedentemente all'instaurarsi del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, purché le informazioni in essa contenute siano state acquisite in costanza di servizio.

Possono, quindi, effettuare una segnalazione [...]; "i lavoratori subordinati"; "i lavoratori autonomi [...]" nonché i titolari di un rapporto di collaborazione"; "i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi"; "i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti"; "gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione,

direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto”.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate il più possibile e quindi, in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità della persona segnalante, in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di una delle condizioni previste dal Dlgs 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Tanto premesso, le segnalazioni possono essere presentate: A) mediante un canale interno; B) mediante un canale esterno, gestito dall'ANAC; C) tramite divulgazioni pubbliche; D) sporgendo denuncia all'Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile).

L'accesso al canale di segnalazione interno, riservato e gestito dall'Organismo di Vigilanza (OdV) di Promo, individuato quale gestore delle segnalazioni interne, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I dati del segnalante saranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2- quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni prive dell'identità del Segnalante sono considerate anonime. L'invio di una Segnalazione Whistleblowing anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il gestore delle segnalazioni interne e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa. Le segnalazioni anonime saranno considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie e verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

A) Le segnalazioni attraverso il canale interno possono essere inviate:

- in forma scritta, a mezzo servizio postale con lettera raccomandata.

Il plico da trasmettere deve essere così composto: 1) una busta più grande contenente il “modulo per la segnalazione di reati” e gli eventuali documenti comprovanti i fatti denunciati; 2) una busta più piccola, sigillata, da inserirsi all'interno di quella più grande, contenente il “modulo dedicato all'identità segnalante” e se compilato, copia di documento di riconoscimento del segnalante.

Detto plico dev'essere indirizzato e riservato esclusivamente al gestore delle segnalazioni interne Organismo di Vigilanza, Ing. Marcello Procopio, presso Promo sistemi s.r.l., via Zenzalino Sud 2, 40054 Budrio (BO) - con la specificazione, sulla busta più grande ed esterna, della dicitura “Riservato o espressioni simili”.

Le segnalazioni a mezzo posta ordinaria prive dei dati personali del segnalante e/o della dicitura “Riservato o espressioni simili” sulla busta sono considerate segnalazioni ordinarie.

- In forma orale, mediante recapito telefonico diretto del gestore delle segnalazioni interne: +39 335 334739;

e

- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni che può essere richiesto con una delle modalità sopra riportate. Lo svolgimento dell'incontro viene assicurato entro il termine ragionevole di due settimane dalla richiesta di incontro diretto e il luogo dell'incontro sarà idoneo a garantire la riservatezza del segnalante.

Le violazioni del D. Lgs. 231/01 o le violazioni del Modello Organizzativo possono essere segnalate esclusivamente sul canale interno.

Le violazioni della normativa nazionale (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) e le violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera a), n. 3, 4, 5, 6, D. Lgs, n. 24/2023), in via prioritaria, sul canale interno.

B) La segnalazione esterna all'ANAC (in forma scritta tramite la piattaforma informatica o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale), e

C) la divulgazione pubblica

vanno effettuate solo quando ricorrono determinate condizioni (rispettivamente artt. 6 e 15 Dlgs 24/2023).

La società garantisce la riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione e lo tutela da ogni forma di ritorsione o discriminazione che possa essere correlata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

È soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231 e a sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Anac, chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- accertata responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

In particolare, è prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Documentazione di riferimento (disponibile anche sul sito web www.promosistemi.com):

- Procedura Whistleblowing;
- Modulo per la segnalazione di reati;
- Modulo per la segnalazione di reati, Sezione Identità.
- Informativa privacy whistleblowing.

7. PRESENTAZIONE DI PROMO SISTEMI S.R.L.

Promo sistemi S.r.l. nasce nel 1995 per volontà di Marcello Procopio ingegnere nucleare.

Da subito opera nel campo della consulenza aziendale alle Piccole e Medie Imprese, attraverso un Team di Consulenti e Partner qualificati in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

L'esperienza acquisita in molteplici settori aziendali e la capacità di progettare pacchetti consulenziali personalizzati, hanno reso Promo sistemi un punto di riferimento competente e professionale per la risoluzione di ogni problematica organizzativa.

Promo sistemi vanta, inoltre, un numero considerevole di Aziende certificate ma è, in particolare, la fidelizzazione di numerosissime realtà imprenditoriali che conferma l'apprezzamento dell'impegno e dell'attenzione dedicati alla soddisfazione dei propri Clienti.

Il successo dei progetti realizzati è dovuto soprattutto alla personalizzazione dei singoli interventi che hanno sì fatto conseguire la certificazione aziendale ma, soprattutto, hanno contribuito ad apportare una maggiore consapevolezza della propria realtà produttiva ed una migliore qualità del lavoro.

I Consulenti di Promo sistemi, infatti, utilizzano strategie consulenziali flessibili, rispettose della tipologia aziendale e, nel contempo, sono particolarmente scrupolosi nel suggerire gli strumenti organizzativi più idonei per il conseguimento della Soddisfazione del Cliente/Paziente/Utente.

Promo sistemi nel 2017 ha intrapreso il lungo percorso per l'accreditamento della formazione, presso la Regione Emilia – Romagna. Con delibera del 02 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha approvato la domanda di accreditamento di Promo sistemi per la formazione Superiore, Continua e Permanente.

Promo sistemi svolge attività formativa in riferimento ai Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza, al settore Automotive (ISO TS 16949), alla Responsabilità Sociale (SA 8000) nonché sui principi del D. Lgs 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Imprese.

Vengono, inoltre, organizzati corsi per la conduzione degli Audit di prima e seconda parte secondo la Norma ISO 19011:2018, formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008), nonché corsi di Primo Soccorso e Antincendio.

Infine progettano corsi specifici su tematiche generali per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, al fine di fornire alle Imprese un supporto nella crescita e nello sviluppo delle competenze tecniche e professionali delle proprie risorse aziendali.

La scelta di implementare un Modello Organizzativo è stata dettata dalla necessità di proseguire un percorso di continuo miglioramento organizzativo aziendale che vede tutto il personale coinvolto e impegnato.

8. DEFINIZIONI

Organo Amministrativo o Organo decisionale o Direzione o CdA: si intende il vertice massimo della società che nel caso di Promo Sistemi s.r.l. coincide con l'Amministratore Unico.

Dipendenti: tutti i dipendenti della società (compresi i dirigenti)

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali dell'Azienda che non rientrano nella definizione di partner.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale

Modello: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001.

Processi Sensibili: attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili

Partner: Le controparti contrattuali con le quali la società vengono ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (Associazione temporanea di impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc...)

Stakeholders: soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All'interno di questa categoria sono compresi gli azionisti, i collaboratori – dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio